NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATTIVITA' MUSICALI

Art. 13

Consiglio di amministrazione e sua composizione

Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo ed e' composto, oltre che dal presidente e dal sovrintendente:

a) da tre rappresentanti del Comune, di cui uno della minoranza;

b) da un rappresentante della Provincia;

c) da un rappresentante della Regione, ovvero da un rappresentante designato dall'assemblea dei presidenti delle province della Regione stessa;

d) da un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

e) da un rappresentante della locale azienda autonoma di cura, soggiorno o turismo, ove esista;

f) dal direttore del locale conservatorio di musica o, in mancanza, di istituto musicale pareggiato;

g) da un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

h) da tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

i) da due rappresentanti dei musicisti;

1) dal direttore artistico. Il numero dei rappresentanti di cui alla lettera a) e' elevato a quattro per i Comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti. La composizione di cui sopra puo' essere integrata, su proposta del Consiglio di amministrazione, da rappresentanti di enti sovventori pubblici o privati, in rapporto all'ammontare del contributo concesso. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ente o istituzione. I componenti di cui alle lettere a), b), d), e) ed f) sono designati dalle rispettive Amministrazioni; quelli di cui alle lettere g), h) ed i) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su proposta delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Il Consiglio di amministrazione della gestione autonoma dei concerti dell'Accademia nazionale di S. Cecilia e' composto dal presidente, da cinque accademici eletti dal corpo accademico e dai rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), g) ed h) del primo comma del presente articolo. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. In caso di scioglimento del Consiglio di

amministrazione, la gestione viene affidata ad un commissario straordinario nominato con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo. La ricostituzione del Consiglio di amministrazione e' promossa dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo entro il termine di 6 mesi. Al commissario straordinario e' dovuta una indennita' mensile a carico del bilancio dell'ente o dell'istituzione, determinata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro.

Versione in vigore dal 1 ottobre 1967, non più in vigore dal 23 maggio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali
Estremi	Legge 14 agosto 1967, n. 800
Titolo	II — Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-degli-enti-lirici-e-delle-attivita-musicali/art-13-consiglio-di-amministrazione-e-sua-composizione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it